

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## **Titolo I –Disciplina del canone pubblicità**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione ed oggetto del Regolamento**

1. La pubblicità effettuata nel territorio comunale è assoggettata ad un canone a favore del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'esposizione di mezzi pubblicitari.

### **Articolo 2**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe del canone per l'esposizione di mezzi pubblicitari sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio preventivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, s'intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 3**

#### **Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle competenti autorità.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al 1 comma, devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del presente regolamento.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al 1 comma, devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti di polizia comunale.
4. Per le pubblicità di cui all'articolo 17, comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, sarà sufficiente la comunicazione all'Ufficio e farà fede la data del protocollo della comunicazione.

### **Articolo 4**

#### **Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Presupposti.**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta al pagamento del presente canone.
2. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si considerano messaggi pubblicitari anche quelli effettuati da enti non commerciali che reclamizzano un soggetto economico (sponsor).
3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano soggette le esposizioni di durata superiore a due mesi in ciascun anno solare, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 15.

## **Articolo 5**

### **Soggetto obbligato**

1. Soggetto obbligato al pagamento del presente canone, è il titolare del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso o colui che a qualunque titolo può disporne.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Articolo 6**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

## **Articolo 7**

### **Dichiarazione**

1. Il soggetto obbligato di cui all'articolo 5 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o al concessionario del servizio, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dall'ufficio e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all'Ufficio tributi o al concessionario del servizio, nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto. La pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato nei termini previsti dal successivo articolo 8, sempre che sia presentata denuncia di cessazione o variazione nel medesimo termine.
4. Qualora la dichiarazione sia omessa, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la fattispecie di cui all'art. 15 la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Articolo 8**

### **Pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto, per le fattispecie previste dal presente regolamento, per anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale o bancario intestato alla Tesoreria Comunale, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. In caso di versamento in euro, l'arrotondamento è effettuato al centesimo inferiore se il terzo decimale dopo la virgola è inferiore a 5, al centesimo superiore negli altri casi. La conversione lira/euro va effettuata a monte sulla tariffa base unitaria. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il canone dev'essere corrisposto in unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso d'importo superiore al milione annuo, è consentita la rateizzazione in due rate scadenti il 30 aprile e 31 ottobre di ciascun anno. Tale facoltà dev'essere espressamente richiesta all'ufficio tributi ed ha valore dall'anno successivo alla medesima, senza obbligo di rinnovo.
4. Non si procede al versamento per importi inferiori a L. 10.000.

## **Articolo 9**

### **Rimborsi**

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio sono tenuti a provvedere nel termine di novanta giorni.
2. Si applicano gli interessi legali, con calcolo giorno per giorno.
3. Non si procede al rimborso per importi inferiori a L. 20.000.

## **Articolo 10**

### **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al soggetto obbligato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto obbligato, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o del maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, maturati giorno per giorno nella misura legale, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Nel medesimo termine, l'interessato può presentare le proprie deduzioni difensive.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal responsabile dell'entrata, in caso di gestione in forma diretta, o dal legale rappresentante del concessionario del servizio.

## **Articolo 11**

### **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie dei mezzi pubblicitari oggetto del presente regolamento sono:
  - a) Pubblicità ordinaria;
  - b) Pubblicità effettuata con veicoli;

- c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e/o proiezioni;
- d) Pubblicità effettuata con striscioni.

## **Articolo 12**

### **Pubblicità ordinaria**

1. Si considera pubblicità ordinaria quella effettuata mediante manifesti, insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente regolamento.
2. La tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare o comunque periodo superiore a due mesi è deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità di cui al presente articolo che abbia superficie compresa tra 5,5 e 8,5 mq la tariffa base è maggiorata del 50%. Per superfici superiori a 8,5 mq la maggiorazione è del 100%.

## **Articolo 13**

### **Pubblicità effettuata con veicoli**

1. In tale tipologia rientra la pubblicità visiva effettuata all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che rilascia la licenza di esercizio. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto per metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli ad uso privato, il canone è dovuto al Comune nel quale il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica. Relativamente alla pubblicità effettuata da imprese, il canone è dovuto per anno solare al Comune nel quale l'impresa ha sede.
3. La pubblicità di cui al presente articolo è soggetta all'apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.
4. Per i veicoli di proprietà dell'impresa, il canone non è dovuto per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di tre volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti di polizia municipale.

## **Articolo 14**

### **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi**

1. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla specifica tariffa deliberata dal Comune.

## **Articolo 15**

### **Pubblicità effettuata con striscioni**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12 del presente regolamento.

## **Articolo 16**

### **Riduzioni del canone**

- 1 La tariffa del canone è ridotta alla metà per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti.
- 2 Per la pubblicità effettuata tramite mezzi installati su beni privati, la tariffa del canone è ridotta di almeno un terzo rispetto all'ordinaria, applicata ai mezzi installati su beni pubblici.

## **Articolo 17**

### **Esclusioni dal canone**

- 1 Sono esclusi dal canone:
  - a) la pubblicità temporanea, cioè di durata inferiore a due mesi, escluse pubbliche affissioni e striscioni;
  - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
  - h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - k) la pubblicità comunque effettuata da enti senza scopo di lucro;
  - l) la pubblicità connessa ad occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del comune, già assoggettate al relativo canone, ai sensi dell'art. 20 comma 3° del regolamento C.O.S.A.P.
  - m) la pubblicità sonora e quella effettuata mediante volantinaggio;
  - n) la pubblicità relativa ad iniziative benefiche.

## **Articolo 18**

### **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio è effettuata in forma diretta dal Comune, salvo quanto previsto per il servizio di pubbliche affissioni.

2. La scelta della forma di gestione del servizio è di competenza consiliare che, quando lo ritenga più opportuno sotto il profilo economico/funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 53 del d. lgs. 446/1997.

# **Titolo II –Piano degli impianti pubblicitari**

## **Articolo 19**

### **Criteri generali**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio Comunale in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità, compresi nelle tipologie di cui all'art. 11 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 21.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.
5. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia, ed è, dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
7. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

## **Articolo 20**

### **La pubblicità esterna**

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
  - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
  - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
  - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
3. Il piano comprende:
  - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili dall'interno e dall'esterno;

- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.

## **Articolo 21**

### **Gli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 180.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
  - a) mq 27, pari al 15% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
  - b) mq. 153, pari al 85%, per le affissioni di natura commerciale
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
  - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
  - b) standardi porta manifesti;
  - c) posters per l'affissione di manifesti;
  - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
  - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
  - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
  - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Brugnera - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 4 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
  - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
  - b) l'ubicazione;
  - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
  - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
  - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata con deliberazione consiliare da

adottarsi entro il 31 dicembre, ed entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto della nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

## **Titolo III –Disciplina delle pubbliche affissioni**

### **Articolo 22**

#### **Finalità**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 21, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche, sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 26 e 27 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 21, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
6. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del responsabile d'area competente, può disporre la temporanea deroga, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 21. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 21. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

### **Articolo 23**

#### **Affissioni - prenotazioni - registro cronologico**

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

### **Articolo 24**

#### **Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario la quantità ed il formato;
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 23.

4. Il servizio di affissione è gestito tramite ditta esterna, da scegliersi a mezzo trattativa privata tra un minimo di cinque ditte. Il servizio viene assicurato, di norma, due volta la settimana.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Entro cinque giorni, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni di calendario dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso.
10. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
11. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 90 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese vive, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
12. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare conguaglio con l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste.
13. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
14. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
15. Per le affissioni urgenti richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, salva la disponibilità della ditta incaricata del servizio, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 20% del diritto, con un minimo di L. 30.000 per commissione
16. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
  - a) le tariffe del servizio;
  - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni
  - c) il registro cronologico delle commissioni
17. Per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni relative al servizio affissioni di cui al d. lgs. n. 507/1993 e, per quanto compatibili, quelle relative al canone pubblicità di cui al presente regolamento.

## **Articolo 25**

### **Diritto - applicazione e misura**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dei costi di installazione e manutenzione delle plance pubblicitarie e degli oneri connessi alla materiale affissione ad opera della ditta incaricata; il relativo gettito copre almeno il 90% di tale ultimo costo.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio standard di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
4. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

## **Articolo 26**

### **Diritto - riduzioni**

1. La tariffa del diritto per il servizio di pubbliche affissioni è ridotta della metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. successivo;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza, ai sensi del comma 15 dell'art. 24

## **Articolo 27**

### **Diritto - esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del d. lgs. n. 267/2000.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente o auto dichiarazione in tal senso. Quest'ultima non esclude la possibilità da parte dell'Ente di richiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria.

## **Titolo IV – Norme finali**

### **Articolo 28**

#### **Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Ai fini del pagamento del canone di cui al Titolo I del presente Regolamento, i mezzi pubblicitari installati senza preventiva autorizzazione sono equiparati a quelli autorizzati.
2. Nel caso di mezzi installati senza autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto.
3. Per violazioni ad altre disposizioni del presente regolamento, per le quali non vi sia sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge o dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge n. 689/1981, con sanzioni comprese tra un minimo di lire 100.000 ed un massimo di lire 1.000.000.

### **Articolo 29**

#### **Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi**

1. L'ufficio vigili, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, procedendo alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

### **Articolo 30**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva del canone e del diritto sulle pubbliche affissioni si effettua tramite il concessionario per la riscossione dei tributi, secondo le disposizioni di cui al d. lgs. 46/1999, o con la procedura di cui al R. D. n. 639/1910.

### **Articolo 31**

#### **Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità**

1. Dal 1° gennaio 2001 è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 10 del decreto legislativo indicato al comma 1.

### **Articolo 32**

#### **Entrata in vigore**

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.
- 2 Il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera consiliare n. 51

del 21/6/1994 e modificato con delibera consiliare n. 112 del 23/12/1999, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente.

# INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TITOLO I –DISCIPLINA DEL CANONE PUBBLICITÀ.....</b>              | <b>1</b>  |
| ARTICOLO 1.....   | 1         |
| AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....             | 1         |
| ARTICOLO 2.....   | 1         |
| TARIFFE .....   | 1         |
| ARTICOLO 3.....   | 1         |
| DISCIPLINA GENERALE.....  | 1         |
| ARTICOLO 4.....   | 1         |
| CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI. PRESUPPOSTI..... | 1         |
| ARTICOLO 5.....   | 2         |
| SOGGETTO OBBLIGATO.....   | 2         |
| ARTICOLO 6.....   | 2         |
| MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE .....                           | 2         |
| ARTICOLO 7.....   | 2         |
| DICHIARAZIONE.....  | 2         |
| ARTICOLO 8.....   | 3         |
| PAGAMENTO DEL CANONE .....  | 3         |
| ARTICOLO 9.....   | 3         |
| RIMBORSI .....  | 3         |
| ARTICOLO 10.....  | 3         |
| RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO .....                           | 3         |
| ARTICOLO 11.....  | 3         |
| TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI .....                              | 3         |
| ARTICOLO 12.....  | 4         |
| PUBBLICITÀ ORDINARIA.....   | 4         |
| ARTICOLO 13.....  | 4         |
| PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI.....                              | 4         |
| ARTICOLO 14.....  | 4         |
| PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI .....                   | 4         |
| ARTICOLO 15.....  | 4         |
| PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI .....                          | 4         |
| ARTICOLO 16.....  | 5         |
| RIDUZIONI DEL CANONE .....  | 5         |
| ARTICOLO 17.....  | 5         |
| ESCLUSIONI DAL CANONE .....   | 5         |
| ARTICOLO 18.....  | 5         |
| GESTIONE DEL SERVIZIO.....  | 5         |
| <b>TITOLO II –PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....</b>            | <b>7</b>  |
| ARTICOLO 19.....  | 7         |
| CRITERI GENERALI .....  | 7         |
| ARTICOLO 20.....  | 7         |
| LA PUBBLICITÀ ESTERNA.....  | 7         |
| ARTICOLO 21.....  | 8         |
| GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI .....                      | 8         |
| <b>TITOLO III –DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....</b>      | <b>10</b> |
| ARTICOLO 22.....  | 10        |
| FINALITÀ.....   | 10        |
| ARTICOLO 23.....  | 10        |
| AFFISSIONI - PRENOTAZIONI - REGISTRO CRONOLOGICO.....               | 10        |
| ARTICOLO 24.....  | 10        |
| CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....            | 10        |
| ARTICOLO 25.....  | 12        |
| TARIFFE - APPLICAZIONE E MISURA.....                                | 12        |
| ARTICOLO 26.....  | 12        |
| DIRITTO - RIDUZIONI .....   | 12        |

|  |           |
|--|-----------|
| ARTICOLO 27 .....  | 12        |
| DIRITTO - ESENZIONI .....  | 12        |
| <b>TITOLO IV – NORME FINALI .....</b>                                    | <b>14</b> |
| ARTICOLO 28 .....  | 14        |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED INTERESSI .....                    | 14        |
| ARTICOLO 29 .....  | 14        |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI ..... | 14        |
| ARTICOLO 30 .....  | 14        |
| RISCOSSIONE COATTIVA .....   | 14        |
| ARTICOLO 31 .....  | 14        |
| ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ .....                  | 14        |
| ARTICOLO 32 .....  | 14        |
| ENTRATA IN VIGORE .....  | 14        |
| <b>INDICE .....</b>  | <b>16</b> |